

Codice DB2001

D.D. 24 marzo 2011, n. 212

**Ricerca sanitaria 2008: Bando Cellule Staminali (art. 12 e 12 bis del D.Lgs. 502/1992 e smi).
Convenzione tra la Regione Piemonte - Direzione Sanita' e AOU San Giovanni Battista di
Torino.**

Premesso che,

ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, integrato dall'art. 12 bis del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, il Ministero della Salute provvede al finanziamento di progetti di ricerca sanitaria finalizzata, destinando a tale scopo una quota del fondo sanitario nazionale;

il Ministero della Salute in data 29 maggio 2009 ha pubblicato sul sito web del Ministero (www.ministerosalute.it) il Bando per il finanziamento di attività di ricerca sulle Cellule Staminali;

la Regione Piemonte, in qualità di destinatario Istituzionale, con D.G.R. 32-11954 del 4 agosto 2009, ha individuato i progetti di interesse regionale da presentare al Ministero della Salute nell'ambito della Ricerca sulle Cellule Staminali (art. 12 e 12 bis del D.Lgs 502/92 e smi) e le Aziende Sanitarie responsabili della loro attuazione;

il Ministero della Salute in data 4 agosto 2010 ha pubblicato sul sito web del Ministero (www.ministerosalute.it) la graduatoria dei progetti di ricerca presentati nell'ambito del bando sulle Cellule Staminali.

Considerato che il progetto "Transplant of allogeneic hematopoietic stem cells after total lymphoid irradiation to modulate post-grafting immune response and separate graft-versus-host disease from graft-versus-tumor", elaborato dall'AOU San Giovanni Battista di Torino è risultato tra i progetti approvati e finanziati dal Ministero della Salute.

Accertato che, con nota pervenuta alla Direzione Sanità il 3 marzo 2011, prot. n. 6480, il Ministero della Salute comunicava l'approvazione e la registrazione da parte degli Uffici di Controllo del Decreto di ripartizione dei fondi destinati ai progetti presentati nell'ambito del Bando Cellule Staminali 2008, che comprende il progetto succitato con un finanziamento di € 97.504,00 (novantasettemilacinquecentoquattro/00).

Considerato che si rende necessario provvedere a regolamentare il rapporto tra la Regione Piemonte e l'AOU San Giovanni Battista di Torino per lo svolgimento del progetto di ricerca succitato con la stipula di apposita convenzione.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visti gli artt. 12 e 12 bis del D.Lgs. 502/92 e smi;
visto l'art. 16 del D.Lgs. 165/2001 e smi;
visto l'art. 17 della L.R. 23/2008 e smi;
vista la D.G.R. 32-11954 del 4/08/09;

determina

- di approvare lo schema di convenzione, allegata alla presente determinazione di cui fa parte integrante, tra la Regione Piemonte – Direzione Sanità e l'A.O.U. San Giovanni Battista di Torino per lo svolgimento del progetto “Transplant of allogeneic hematopoietic stem cells after total lymphoid irradiation to modulate post-grafting immune response and separate graft-versus-host disease from graft-versus-tumor”, presentato dalla Regione Piemonte al Ministero della Salute nell'ambito del Programma per la Ricerca Sanitaria 2008: Bando sulle Cellule Staminali (art. 12 e 12 bis del D.Lgs. 502/92 e smi);

- di rinviare a successivi atti l'impegno della spesa relativa al finanziamento della ricerca approvata unicamente dopo l'effettivo introito nelle casse regionali del contributo ministeriale.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al T.A.R.

Il Dirigente
Michela Audenino

Allegato

Convenzione tra la Regione Piemonte – Direzione Sanità e l’Azienda Ospedaliera-Universitaria (AOU) “San Giovanni Battista” di Torino per la realizzazione del progetto “Transplant of allogeneic hematopoietic stem cells after total lymphoid irradiation to modulate post-grafting immune response and separate graft-versus-host disease from graft-versus-tumor” - Responsabile Scientifico Prof. Mario Boccardo - Programma per la Ricerca Sanitaria 2008: Bando sulle Cellule Staminali (art. 12 del D.Lgs. 502/92 e smi).

C O N V E N Z I O N E

La Regione Piemonte (omissis) rappresentata dal Dirigente Regionale Dott.ssa Michela Audenino (omissis), e domiciliata, ai fini della presente convenzione, presso la sede dell’Assessorato Regionale alla Tutela della Salute e Sanità – Direzione Sanità - Corso Regina Margherita 153 bis, Torino;

E

L’Azienda Ospedaliera-Universitaria “San Giovanni Battista” di Torino (omissis) rappresentata dal Commissario Dott. Emilio Iodice (omissis) e domiciliato, ai fini della presente convenzione, presso la sede legale dell’Azienda – C.so Bramante n. 88/90 – Torino;

STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

ART. 1

La presente convenzione regola l’affidamento, a partire dalla comunicazione dell’avvio delle attività, da parte della Regione Piemonte – Direzione Sanità - all’AOU “San Giovanni Battista” di Torino (di seguito denominata Azienda) della ricerca finalizzata dal titolo “Transplant of allogeneic hematopoietic stem cells after total lymphoid irradiation to modulate post-grafting immune response and separate graft-versus-host disease from graft-versus-tumor”, finanziata dal Ministero della Salute per un importo di Euro 97.504,00 (novantasettemilacinquecentoquattro/00).

ART. 2

L’Azienda svolgerà la ricerca secondo la pianificazione riportata nel progetto presentato al Ministero. Durante lo svolgimento della ricerca potranno essere apportate modifiche che comunque non dovranno stravolgere l’impianto complessivo del progetto stesso. Le proposte di variazione, corredate dalle motivazioni fornite dal Responsabile Scientifico della ricerca, dovranno essere inviate alla Direzione Sanità che provvederà a trasmetterle al Ministero della Salute – Direzione Generale della Ricerca Scientifica e Tecnologica.

ART. 3

La Regione Piemonte si impegna a corrispondere all’Azienda la somma complessiva di Euro 97.504,00 per l’attività che verrà espletata durante lo svolgimento del progetto. Il finanziamento ministeriale sarà erogato secondo il seguente schema:
40% successivamente alla comunicazione dell’inizio dell’attività di ricerca da parte dell’Azienda;

30% dopo l'invio e l'approvazione da parte del Ministero della Salute della relazione annuale intermedia di cui al successivo art. 4 della presente convenzione;

30% a conclusione del progetto, previa approvazione da parte del Ministero della relazione finale di cui al successivo art. 4 della presente convenzione.

L'erogazione del finanziamento da parte della Regione Piemonte avverrà unicamente dopo l'effettivo introito nelle casse regionali del finanziamento ministeriale secondo le modalità succitate.

ART. 4

L'Azienda si impegna a presentare alla Regione Piemonte: al termine del primo anno, una relazione sullo stato dell'arte del progetto accompagnata dalla dettagliata rendicontazione delle spese sostenute (la documentazione contabile dovrà essere trattenuta agli atti dell'Azienda); una relazione finale al termine del secondo anno di attività con l'indicazione dei risultati raggiunti dalla ricerca.

La relazione finale dovrà essere accompagnata dal riepilogo tecnico-finanziario relativo alla rendicontazione riassuntiva delle spese sostenute per l'intero progetto, nonché dall'elenco analitico delle medesime in relazione al finanziamento concesso, trattenendo ai propri atti la relativa documentazione amministrativo-contabile (fatture, ricevute, note di spesa).

ART. 5

La ricerca ha la durata di due anni. La data di inizio attività dovrà essere comunicata con nota sottoscritta dal Responsabile scientifico della ricerca. Il termine della ricerca potrà essere prorogato dal Ministero per un periodo massimo di mesi 12 dalla data di scadenza, a seguito di formale, motivata e documentata richiesta dell'Azienda inoltrata dal Responsabile Scientifico del progetto non oltre i 120 giorni precedenti la data di scadenza della presente convenzione.

L'attività di verifica e monitoraggio è di competenza del Ministero della Salute – Direzione Generale della Ricerca Scientifica e Tecnologica.

ART. 6

Nel caso in cui l'Azienda non provveda ad inviare le relazioni di cui al precedente art. 4, la Regione Piemonte sospenderà l'erogazione del finanziamento. La sospensione del finanziamento sarà disposta anche a seguito della mancata o irregolare attuazione del programma di ricerca. In tale caso la Regione Piemonte chiederà la restituzione delle somme erogate.

ART. 7

La proprietà degli studi, dei prodotti e delle metodologie sviluppati nell'ambito del progetto è regolamentata dalla normativa vigente in materia, ferma restando la possibilità dei soggetti istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale di fruirne, previa richiesta al Ministero della Salute. Nel caso l'Azienda intenda trasferire ad altri soggetti qualsiasi diritto, anche parziale, relativo alla ricerca in questione, ai risultati della stessa o a eventuali brevetti derivati deve farne esplicita richiesta alla Regione Piemonte che provvederà a trasmetterla

al Ministero della Salute. Qualsiasi documento o prodotto inerente al progetto deve contenere l'indicazione del finanziamento del Ministero della Salute.

ART. 8

I beni e gli strumenti necessari per l'esecuzione del presente progetto di ricerca, possono essere acquisiti solo a mezzo leasing ovvero in comodato d'uso, limitatamente al tempo di esecuzione dello stesso. E' fatto divieto di utilizzare i fondi del Ministero della Salute per l'acquisto diretto di apparecchiature e materiale inventariabile e il pagamento di quote parte stipendiali per il personale dipendente, fatta salva l'esclusione dal divieto per eventuali borse di studio o contratti a progetto legati alla presente convenzione.

ART. 9

Le parti si impegnano all'osservanza delle disposizioni inerenti alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e smi.

L'Azienda si impegna a comunicare alla Regione Piemonte il Codice Unico di Progetto (CUP) al momento della comunicazione di cui all'art. 5 della presente convenzione.

Letto, confermato e sottoscritto

Per l'A.O.U. S. Giovanni Battista
Emilio Iodice

Per la Regione Piemonte
Michela Audenino